

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 MAGGIO 2015 alle ore 14:00 presso la sede della UNI LEVEL SRL a seguito della verifica della disciplina delle attività di gestione dei servizi di distribuzione svolte presso la filiale UPS Roma Ciampino si sono incontrati:

Per la Filt Cgil Regionale Roma-Lazio il Segretario Regionale Sig. Alessandro Antonelli e il sig. Paolo Buzzi;

Per la UNI LEVEL SRL, con sede in Roma, Via delle case rosse 23, Conti Federica, giusta delega allegata in calce;

Per la R.S.A. Filt Cgil il Sig. Tarzia Fabio, Carbonaro Francesco, Baglivo Riccardo e Idimogu Cristian.

Premesso che:

la società UNI LEVEL SRL risulta affidataria, dei servizi di trasporto per la Società Committente UPS Italy Srl presso la filiale di Roma Via Bandinelli;

a) la società UNI LEVEL SRL applica il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni;

b) è volontà comune delle parti, fermo restando l'integrale applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, giungere ad una semplificazione del sistema retributivo del personale con mansioni di autista al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di operatività aziendale e al tempo stesso consentire al personale interessato la puntuale verifica della corretta determinazione dei compensi spettanti ovvero il titolo per il quale gli stessi vengono rispettivamente erogati;

c) l'attività svolta nella filiale in argomento rispecchia tutte le peculiarità del lavoro dai corrieri operanti con mezzi fino a 35 q.li, caratterizzata, quindi, da specifiche modalità di espletamento tipiche dell'attività del city courier con vincoli legati al tempo di apertura e di accesso alle attività commerciali e ai negozi di cui agli appalti in capo alla società stessa, tenuto conto della consolidata prassi, in capo ai committenti, i quali, nell'ottica di una politica di ottimizzazione delle attività ed in relazione ai tempi di resa, spesso fermano le routes concentrando le uscite della merce nelle successive 24/36 ore;

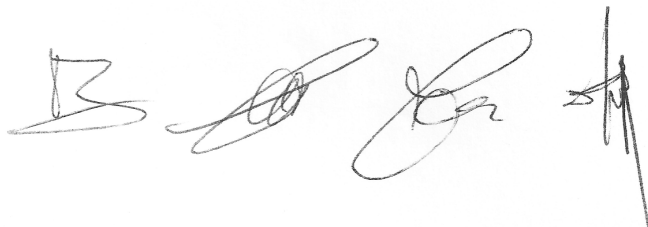
d) le parti convengono di definire sul piano contrattuale gli elementi retributivi collegati ad una serie di specificità di carattere organizzativo legate all'intero ciclo di servizio;

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
- 2) UNI LEVEL SRL conferma l'applicazione del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, ivi compreso l'accordo di rinnovo del CCNL siglato il 01/08/2013;
- 3) Si concorda, quale condizione di miglior favore rispetto alla normativa in essere, in via convenzionale, la rinuncia da parte datoriale, ad avvalersi, in tema di disciplina dei licenziamenti, del D.L. 20.02.2015 ed applicherà ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti stabilizzati, la disciplina sostanziale prevista dalla L. 300/1970 e L. 92/2012



- 4) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, le parti convengono che la paga ordinaria sarà determinata su base giornaliera con riferimento alle giornate di effettiva presenza, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8) in materia di assenze per infortunio e malattia. La determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie rol ed ex festività avverrà nella misura del 100% e la relativa corresponsione seguirà il dettato del ccnl di riferimento.
- 5) Il personale adibito alle mansioni di autista è inquadrato al livello 3liv Super. L'orario ordinario di lavoro viene confermato in 47 ore settimanali.
- 6) Per le giornate in cui le routes vengono fermate ovvero nei periodi di calo di commesse, potrà essere attivata un'apposita banca ore, si ribadisce che l'utilizzo della banca ore dovrà avvenire in regime di equa rotazione tenuto conto delle effettive esigenze tecnico-organizzative che verranno discusse tra le parti.
- 7) In riferimento alle peculiari condizioni organizzative del servizio di trasporto effettuato dalla UNI LEVEL SRL, si procede, nell'ambito della gestione di un impegno giornaliero non predeterminabile, alla forfetizzazione del lavoro straordinario e degli importi a titolo di trasferta che verranno erogati per i giorni di effettiva presenza nelle seguenti modalità:
- a. Impegno giornaliero fino a 10,5 ore, forfetizzazione di n. 0,5 ore giornaliere di lavoro straordinario oltre un importo forfetizzato di trasferta pari a € 5,00 giornaliere;
 - b. Per zone più impegnative (tipo 1), specificatamente individuate e condivise, che possano comportare un impegno giornaliero fino a 11,5 ore si riconosce la forfetizzazione di ulteriori n. 1,00 ore giornaliere di lavoro straordinario oltre un importo forfetizzato di trasferta pari a € 7,00 giornaliere;
 - c. Per zone più impegnative (tipo 2), specificatamente individuate e condivise, che possano comportare un impegno giornaliero fino a 12,5 ore si riconosce la forfetizzazione di ulteriori n. 1,50 ore giornaliere di lavoro straordinario oltre un importo forfetizzato di trasferta pari a € 10,00 giornaliere;
- 8) Unitamente ai trattamenti per lavoro straordinario previsti al precedente punto 6 vengono definiti, su base giornaliera e di effettiva presenza e correlati a specifici indici di produttività, i seguenti elementi retributivi:
- a. Indennità maneggio denaro pari al 3% del minimo tabellare erogato su base giornaliera in relazione alla presenza.
- 9) Le parti definiscono, un'attenta attività di monitoraggio delle presenze giornaliere, anche in relazione a quanto stabilito nell'accordo di rinnovo del CCNL 01/08/2013 "misure per contrastare l'assenteismo", specifica disciplina in materia di trattamenti per malattia e infortunio:
- a. Malattia: fermo restando i trattamenti Inps previsti dalla normativa vigente, i periodi di c.d. carenza saranno integrati nella misura di n. 4 giornate per anno solare (fruibili anche nella modalità di n. 4 eventi di 1 giorno). Dal 4 giorno di malattia in poi, la stessa verrà integrata dal datore di lavoro nei termini così come stabiliti dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, entro il limite di n° 10 giorni complessivi (non comprensivi della carenza) di calendario per anno solare. Per le assenze determinate da ricovero ospedaliero la società procederà all'integrazione nei termini previsti a livello di CCNL;
 - b. Infortunio: fermo restando i trattamenti Inail previsti dalla normativa vigente, la società UNI LEVEL SRL opererà le integrazioni previste a livello di CCNL
- 10) Il termine di pagamento delle competenze viene fissato entro il termine del 20 del mese successivo a quello di maturazione.



11) Il presente accordo avrà validità di 3 anni a decorre dal mese di maggio 2015. Resta inteso che le parti effettueranno una verifica almeno annuale relativa a costi/benefici derivanti dalla presente intesa.

Le parti concordano che nell'arco della vigenza del presente accordo, le eventuali difficoltà interpretative verranno risolte con la seguente procedura di confronto:

. In caso di necessità, ciascuna delle parti potrà richiedere convocazione dell'altra previa richiesta che dovrà pervenire, anche a mezzo fax, almeno 07 giorni prima della data fissata per l'incontro;

. La parte ricevente s'impegna a rispondere fissando una prima riunione entro un massimo di 08 giorni dalla data della richiesta;

. In detto lasso di tempo e fino al termine dell'eventuale trattativa, non ci potranno essere azioni di sciopero e/o altro che sia teso a non determinare il negoziato tra le parti.

Il presente accordo sarà depositato, per fare stato agli effetti di legge, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Al presente accordo viene allegato l'elenco dei ^B~~soei~~ lavoratori che sottoscrivono per ricevuta e per esplicita adesione ed accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNI LEVEL SRL

UNI LEVEL S.r.l.

~~Il Presidente~~

Filt Cgil

Rsa Filt Cgil